



## **Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sulla sospensione del sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 e del sistema di segnalazione di un possibile contagio da coronavirus SARS-CoV-2 durante una manifestazione**

Stato: 23 marzo 2022 / Entrata in vigore prevista delle modifiche: 1° aprile 2022

### **Osservazioni generali**

Con l'app SwissCovid, la Confederazione mette a disposizione un cosiddetto *sistema di tracciamento della prossimità*, che registra la prossimità tra le persone mediante l'interfaccia Bluetooth presente nella maggior parte dei telefoni cellulari, come pure un cosiddetto *sistema di tracciamento delle presenze*, che i visitatori di una manifestazione possono utilizzare, mediante la scansione di codici QR, per avvisarsi reciprocamente, a posteriori, in caso d'infezione da virus SARS-CoV-2.

Il sistema di tracciamento della prossimità si basa sull'articolo 60a della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (LEp; *RS 818.101*), mentre il sistema di tracciamento delle presenze si fonda sull'articolo 3 capoverso 7 lettera a della legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (legge COVID-19; *RS 818.102*). Il sistema di tracciamento delle presenze va visto come un importante complemento del tracciamento della prossimità ed è soggetto agli stessi principi<sup>1</sup>.

Secondo l'articolo 60a capoverso 8 LEp, il Consiglio federale è tenuto a prevedere la sospensione del sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus non appena non è più necessario o non si rivela sufficientemente efficace per lottare contro la pandemia causata dal coronavirus. Siccome il sistema di tracciamento delle presenze è integrato nell'app SwissCovid ed è soggetto agli stessi principi, l'obbligo di sospensione si applica anche ad esso: va quindi messo fuori servizio al momento della disattivazione dell'app SwissCovid anche in assenza di una prescrizione legale esplicita<sup>2</sup>.

Con l'abrogazione dal 31 marzo 2022 dell'obbligo di isolamento per le persone risultate positive al test per il SARS-CoV-2, decisa il 16 febbraio 2022 dal Consiglio federale, al momento i presupposti per un efficace mantenimento in funzione dell'app SwissCovid non sono più soddisfatti. L'app verrà perciò disattivata, almeno provvisoriamente. È tuttavia prevista la possibilità, a seconda dell'evoluzione della situazione epidemiologica nel corso dei mesi invernali 2022/23, di rimettere in funzione l'app.

---

<sup>1</sup> Cfr. rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del 30 giugno 2021 su un sistema di segnalazione di un possibile contagio da coronavirus SARS-CoV-2 durante una manifestazione (OSSM), pag. 3 segg., consultabile su [www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch) > Malattie > Malattie infettive: insorgenze, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Provvedimenti e ordinanze.

<sup>2</sup> Cfr. rapporto esplicativo relativo all'OSSM (nota a piè di pagina 1), art. 20, pag. 8.

Per sospendere l'esercizio dell'app SwissCovid le ordinanze che disciplinano il tracciamento della prossimità e delle presenze sono abrogate dalla presente ordinanza sospensiva. Questo concerne l'ordinanza del 24 giugno 2020 sul sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 (OSTP; RS 818.101.25) e l'ordinanza del 30 giugno 2021 su un sistema di segnalazione di un possibile contagio da coronavirus SARS-CoV-2 durante una manifestazione (OSSM; RS 818.102.4). Sono interessate anche singole disposizioni di altri atti normativi, segnatamente l'articolo 93 capoverso 1 lettera a<sup>bis</sup> dell'ordinanza del 29 aprile 2015 concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (OEp; RS 818.101.1) e l'articolo 23 capoverso 5<sup>bis</sup> dell'ordinanza 3 del 19 giugno 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (ordinanza 3 COVID-19; RS 818.101.24). Un'eventuale riattivazione dell'app SwissCovid presupporrà quindi una nuova adozione da parte del Consiglio federale delle disposizioni a livello di ordinanza.

## Commento ai singoli articoli

### Articolo 1 Principio

L'articolo 1 stabilisce il principio che il tracciamento della prossimità e dei contatti è disattivato. La disattivazione concerne in linea di principio tutti i componenti associati, ovvero i sistemi gestiti dalla Confederazione (cfr. art. 2) e l'app SwissCovid installata sui telefoni cellulari degli utenti, la quale verrà disattivata da uno specifico aggiornamento dell'app (cfr. art. 3).

### Articolo 2 Componenti gestiti dalla Confederazione e dati ivi conservati

Il *capoverso 1* prevede la sospensione dei componenti gestiti dalla Confederazione ai fini del tracciamento della prossimità e delle presenze. Di fatto lo spegnimento dei back end disattiverà anche l'app SwissCovid, dal momento che quest'ultima non potrà più richiamare nuove chiavi e i codici d'identificazione delle manifestazioni<sup>3</sup>. La *lettera a* vincola quindi la Confederazione alla disattivazione del sistema di back end necessario per lo scambio di chiavi private ai fini del tracciamento di prossimità (cfr. art. 5 cpv. 1 e art. 6 cpv. 4 OSTP). Secondo la *lettera b* è disattivato il sistema di scambio di codici d'identificazione delle manifestazioni impiegato nell'ambito del tracciamento delle presenze o dell'OSSM (cfr. art. 7 cpv. 2 OSSM). Secondo la *lettera c* è inoltre sospeso il sistema utilizzato ai fini del tracciamento della prossimità e delle presenze per consentire ai partecipanti che hanno ricevuto un codice di attivazione in seguito a un'infezione accertata di generare una segnalazione (cfr. art. 6 cpv. 2 OSTP e art. 3 cpv. 1 lett. d OSSM). Non potranno così più essere generati e inseriti dai partecipanti nuovi codici di attivazione.

Secondo il *capoverso 2*, tutti i dati contenuti nelle banche dati e nei sistemi di cui al capoverso 1 devono essere distrutti, segnatamente le chiavi private dei partecipanti infetti nell'ambito del tracciamento della prossimità (*lett. a*), i codici d'identificazione delle manifestazioni per il tracciamento delle presenze (*lett. b*) nonché i codici di attivazione per le chiavi private e per i codici d'identificazione delle manifestazioni (*lett. c*).

---

<sup>3</sup> Cfr. rapporto esplicativo relativo all'OSTP, art. 15, pag. 13, consultabile su [www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch) > Malattie > Malattie infettive: insorgenze, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Provvedimenti e ordinanze.

Sono invece esclusi i dati integralmente anonimizzati che possono essere rilevati e sottoposti a ulteriori trattamenti per scopi statistici.

Per consentire lo scambio reciproco di segnalazioni nell'ambito del tracciamento della prossimità è inoltre stato concluso un trattato internazionale con la Germania<sup>4</sup>, la cui durata di validità è limitata al 30 giugno 2022 dopodiché dovrà essere prorogato. Secondo il *capoverso 3* non è permesso scambiare dati tra il sistema di collegamento per lo scambio reciproco di segnalazioni con la Germania, come convenuto gestito dalla Svizzera, e il sistema di back end di cui al *capoverso 1* lettera a (cfr. §8 n. 5 del trattato).

### **Articolo 3 App SwissCovid**

Secondo il *capoverso 1* la sospensione dell'app SwissCovid, inclusa la sospensione di tutte le funzioni, deve essere segnalata agli utenti sotto forma di un avviso che compare all'avvio dell'app.

Il *capoverso 2* prevede che gli utenti vengano invitati a disinstallare l'app. È così adempiuto l'obbligo previsto all'articolo 60a *capoverso 8* LEp.

La disattivazione automatica e l'avviso di sospensione sono però possibili solo se sullo smartphone è installata una versione aggiornata dell'app. Se alla scadenza (1° aprile 2022) è installata una vecchia versione dell'app, per esempio perché gli aggiornamenti automatici delle app sono stati disattivati, l'app continuerà a funzionare in background fino alla disattivazione manuale. Tuttavia, poiché i sistemi di back end sono disattivati (cfr. art. 1 cpv. 1), non è possibile ricevere né inviare segnalazioni o chiavi. Inoltre, come già avveniva in precedenza, le informazioni diffuse tramite l'interfaccia Bluetooth (i cosiddetti «Rolling Proximity Identifiers», di seguito: RPI) non possono essere usate per creare profili di spostamento degli utenti, poiché le informazioni vengono cambiate più volte in un'ora e un RPI non permette di risalire a precedenti RPI, al telefono cellulare o addirittura all'utente. Poiché le chiavi associate all'RPI (le cosiddette «Temporary Exposure Keys» [TEK]) cambiano quotidianamente e sono memorizzate in modo sicuro solo sui telefoni cellulari degli utenti ed eliminate dopo 14 giorni, l'accesso non autorizzato a queste chiavi è praticamente impossibile.

### **Articolo 4 Registro degli accessi**

L'*articolo 4* recepisce le corrispondenti disposizioni dell'OSTP (art. 11) e dell'OSSM (art. 14) al fine di garantire la base legale per l'accesso ai registri in caso di infrazioni in relazione alla generazione di codici di attivazione scoperte solo dopo la sospensione dell'app SwissCovid.

### **Articolo 5 Abrogazione di altri atti normativi**

Con l'*articolo 5* sono abrogate le ordinanze che disciplinano il tracciamento della prossimità e delle presenze (OSTP e OSSM). Questa disposizione è valida a tempo indeterminato (cfr. art. 7 cpv. 2). Come già menzionato, se la situazione epidemiologica futura dovesse richiederlo, le ordinanze dovranno essere riattivate mediante una nuova adozione.

---

<sup>4</sup> Convenzione tra il Dipartimento federale dell'interno della Confederazione Svizzera e il Robert Koch-Institut, istituto federale nel settore di attività del Ministero della salute della Repubblica federale tedesca, avente ad oggetto le app di tracciamento dei contatti con persone infette da coronavirus (scambio di chiavi mediante un server gateway di interoperabilità transfrontaliera gestito in territorio svizzero) (RS **0.818.104.136.1**)

## **Articolo 6 Modifica di un altro atto normativo**

Secondo l'*articolo 6*, con la disattivazione dell'app SwissCovid e del sistema di tracciamento della prossimità e delle presenze deve essere abrogata anche la corrispondente disposizione nell'OE<sub>p</sub>. Tale disposizione disciplina le competenze per la generazione dei codici di attivazione per l'invio delle notifiche. Come menzionato sopra, nel periodo in cui l'app SwissCovid sarà disattivata non saranno generati codici di attivazione. La disposizione nell'ordinanza 3 COVID-19, che prevede per l'app SwissCovid un'esenzione dalla valutazione di conformità per i dispositivi medici (art. 23 cpv. 5<sup>bis</sup>), deve essere invece mantenuta.

## **Articolo 7 Entrata in vigore**

La durata di validità della presente ordinanza sospensiva è limitata, come le relative basi legali, al 31 dicembre 2022 (cpv. 1). Le disposizioni concernenti l'abrogazione dell'OSTP e dell'OSSM (*art. 5*) nonché la disposizione concernente la modifica di altri atti normativi resteranno invece in vigore a tempo indeterminato (cpv. 2).